

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 6 maggio 2010, ric. n. 17265/05, Brunet Lecomte et Lyon Mag c. Francia**

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

La condanna francese ai danni di due giornalisti per diffamazione a mezzo stampa è ritenuta infondata dalla maggioranza della V sezione della Corte di Strasburgo. L'argomento dibattuto è di grande interesse generale, il linguaggio dei cronisti è prudente e la ricerca delle fonti scrupolosa tanto da convincere la Corte della buona fede dei ricorrenti. Di diverso tenore è invece l'opinione dissenziente dei giudici Lorenzen e Berro-Lefevre, i quali sostengono la colpevolezza dei giornalisti per aver accusato il Signor T di avere un ruolo centrale in una cellula terroristica sulla base di semplici insinuazioni non supportate da concrete basi fattuali.

Dal caso emerge dunque la spinosa questione sull'individuazione certa e concreta dell'oggetto del reato di diffamazione, che deve condurre anche i giudici europei a un'attenta analisi delle prove in loro possesso.

(a cura di Mina Tanzarella)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 20 maggio 2010, ric. n. 2933/03, Cox c. Turchia**

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Riscontrando la violazione di un diritto fondamentale come la libertà d'espressione, la Corte di Strasburgo esercita indirettamente una competenza sulla politica d'immigrazione relativa al reingresso di persone precedentemente espulse. Secondo la Corte, qualora l'espulsione si basi sulla limitazione di una libertà convenzionale, viene a crearsi una discriminazione tra cittadini dello Stato membro e stranieri nell'esercizio di diritti protetti dalla Cedu. Per questo motivo essa entra nel merito del ricorso condannando la Turchia per aver espulso la ricorrente sulla base di semplici affermazioni che non avrebbero messo assolutamente in pericolo la sicurezza nazionale.

(a cura di Mina Tanzarella)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 27 maggio 2010, ric. n. 11765/05, Sarica e Dilaver c. Turchia**

Violazione dell'art.1 del Protocollo 1 della Cedu

Con tale sentenza la Corte afferma che la pratica, invalsa da parte delle autorità turche, consistente nell'occupazione senza titolo di proprietà private comporta la violazione dell'indicato parametro. L'occupazione sprovvista di alcun atto formale non può considerarsi conforme alla previsione per la quale un'ingerenza nel possesso può giustificarsi con riguardo alle condizioni previste dalla legge, con violazione, quindi, del principio della preminenza del diritto, fondamentale per una società democratica. Il pregiudizio emerge in considerazione dell'effetto di una tale pratica, consistente nell'espore il legittimo proprietario al peso di una procedura giudiziaria per la restituzione del bene, con i costi e l'alea che ne discendono. La Corte non accetta, quindi, che all'indennità spettante al proprietario illegittimamente spogliato del proprio bene venga applicato, come operato dalle Corti nazionali, il tasso di interesse minimo consentito dalla legge, in quanto ciò incoraggerebbe le pubbliche autorità nel proseguire con la pratica sopra censurata.

(a cura di Riccardo Artaria)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 27 maggio 2010, ric. n. 6518/04, Dokic v. Bosnia Erzegovina**

Violazione dell'art.1 del Protocollo 1 della Cedu

Costituisce violazione del diritto tutelato dall'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu il rifiuto delle autorità bosniache di ripristinare il possesso del ricorrente, motivato in ragione del servizio prestato dallo stesso nelle forze armate serbe. Il ricorrente, infatti, aveva svolto la professione di docente presso una scuola militare serba; in ragione di tale ufficio gli era quindi stato assegnato, prima della guerra fra Serbia e Bosnia-Erzegovina, un appartamento che in seguito aveva provveduto ad acquistare. La legge bosniaca che disciplina la restituzione delle abitazioni in seguito agli eventi bellici prevede talune restrizioni in capo a chi abbia prestato servizio in favore della Repubblica Jugoslava. Ad avviso della Corte ciò costituisce un trattamento differenziato, basato, in ultima analisi, sull'origine etnica, che non può essere giustificato in una società democratica contemporanea, dichiarando così la violazione dell'indicato parametro.

(a cura di Riccardo Artaria)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 1 giugno 2010, ric. n. 22978/05, Gafgen c. Germania**

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Riconoscimento dello status di vittima

A seguito della richiesta di rinvio da parte di Gafgen, la Grand Chamber ha esaminato la controversia ribaltando l'esito della sentenza emessa nel 2008 dalla V sezione. Infatti la GC ha riconosciuto al ricorrente lo status di vittima della violazione dell'art. 3 CEDU. La GC sottolinea che le minacce che i due agenti di polizia hanno utilizzato per estorcere a Gafgen la confessione lo hanno certamente posto in uno stato di angoscia, qualificato come trattamento inumano. Sebbene le Autorità statali abbiano punito i due agenti di polizia dichiarati colpevoli, la punizione è stata di modesta entità e con ogni probabilità non ha avuto il necessario effetto deterrente al fine di prevenire future violazioni del diritto in questione. Il fatto che uno dei due agenti colpevoli della violazione sia stato messo a capo di una centrale di polizia conferma la convinzione che l'intento punitivo dello Stato tedesco sia stato troppo blando. Pertanto la GC ha riconosciuto con sentenza definitiva una violazione dell'art.3 della Cedu (con undici voti favorevoli e sei contrari).

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 8 giugno 2010, ric. n. 4870/02, Gul e altri c. Turchia**

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Utilizzare un linguaggio espressivo violento non comporta di per sé una minaccia all'ordine pubblico tale da giustificare una sanzione penale come quella comminata dalla Turchia ad alcuni cittadini i quali, durante una manifestazione pacifica, avevano supportato con degli

slogan la causa di un'organizzazione illegale. La limitazione del pensiero può essere consentita nella misura in cui le opinioni espresse costituiscono un chiaro e imminente pericolo. Di parere contrario è l'opinione dissenziente nella quale si sostiene che nel bilanciamento tra la libertà d'espressione e il diritto di ogni ordinamento di proteggersi da attività di organizzazioni terroristiche dovrebbe sempre prevalere quest'ultimo, consentendo quindi di criminalizzare la parola per tutelare in via anticipata il sistema democratico.

(a cura di Mina Tanzarella)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 10 giugno 2010, ric. n. 25762/07, Schwizgebel c. Svizzera**

Non violazione dell'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La ricorrente è una cittadina svizzera non coniugata che, avendo già adottato una bambina e volendo adottare un secondo figlio, aveva presentato più volte domanda di adozione in diversi cantoni, ricevendo un rifiuto motivato principalmente sulla base della differenza di età tra la ricorrente e il bambino da adottare (tra i 46 e i 48 anni).

La Corte europea ritiene che la decisione di non concedere l'adozione sulla base dell'età non costituisce una forma di discriminazione, sottolineando che le autorità svizzere hanno esaurientemente motivato le ragioni a sostegno del rifiuto, (facendo in particolare riferimento agli interessi del minore già adottato); inoltre, in questa materia gli stati godono di ampia discrezionalità, considerando che manca uno standard comune sia in riferimento all'ammissibilità della legittimazione del singolo all'adozione sia in riferimento alla differenza di età richiesta tra adottante e adottato.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 24 giugno 2010, ric. n. 22349/06, Mancel e Branquart c. Francia**

Violazione dell'art. 6 §1 della CEDU (diritto ad un giusto processo)

Il caso riguarda l'allora presidente del consiglio del dipartimento dell'Oise che era stato accusato di ricevere benefici indiretti da parte della compagnia diretta dal secondo appellante. Entrambi erano stati dichiarati colpevoli e condannati rispettivamente a 6 e a 4 mesi di detenzione (sospesi), al pagamento di 200,000 franchi e alla sospensione dell'esercizio dei diritti civili per due anni. La Corte d'appello di Amiens li aveva però in un secondo momento assolti; assoluzione che era stata annullata in sede di giudizio davanti alla Corte di Cassazione la quale rinviava la causa alla corte d'appello di Parigi, partendo dal presupposto che sussistevano gli estremi oggettivi e soggettivi per giungere ad una condanna dei due imputati.

La corte d'appello parigina dichiarò gli imputati colpevoli. Ancora una volta il giudizio giunse davanti alla Corte di Cassazione che respinse i ricorsi dopo aver verificato che la corte d'appello aveva stabilito la sussistenza degli elementi di cui sopra.

Gli imputati agirono davanti alla Corte europea per violazione dell'art. 6 §1, poiché sette dei nove membri della Corte di Cassazione nel secondo appello erano stati membri della Corte di Cassazione al momento del primo appello. Tale formazione avrebbe quindi reso non imparziale il giudizio della Corte.

La Corte europea ha affermato che dal momento che la Corte di Cassazione aveva accertato, nel corso del primo appello, i medesimi fatti accertati nel secondo, sussiste una

obiettiva ragione di temere che la stessa Corte nel secondo caso avrebbe potuto essere prevenuta e quindi non imparziale.  
(a cura di Benedetta Vimercati)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 24 giugno 2010, ric. n. 30141/04, Schalk e Kopf c. Italia**

Non violazione dell'art. 12 della Cedu (diritto al matrimonio)  
Non violazione dell'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

I ricorrenti sono una coppia di cittadini austriaci dello stesso sesso che lamentavano di essere stati discriminati a causa del loro orientamento sessuale, a seguito del rifiuto delle autorità nazionali di riconoscere loro il diritto di sposarsi, assumendo che il matrimonio potesse essere contratto solo tra due persone di sesso opposto, e a fronte dell'allora mancanza di un'altra possibilità di riconoscimento legale del loro rapporto.

La Corte europea ritiene l'art. 12 della Cedu non obbliga gli stati a garantire il matrimonio tra persone dello stesso sesso: richiama il proprio orientamento elaborato per il diritto al matrimonio dei transessuali, secondo cui il diritto di sposarsi non è subordinato alla possibilità per una coppia di procreare o di essere genitori, e quello per cui l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali omette non casualmente il riferimento «ad ogni uomo e donna» come titolari del diritto, e conclude che l'applicabilità dell'art. 12 Cedu non può considerarsi limitata in ogni caso al matrimonio tra persone di sesso diverso.

Ciò nonostante, osserva che il profondo radicamento di questa istituzione nei caratteri culturali propri di una società, pone i legislatori nazionali nella condizione migliore per valutare e rispondere ai relativi bisogni in questo campo e richiede di lasciare alla loro iniziativa la decisione relativa all'introduzione del matrimonio omosessuale.

La Corte esclude anche la violazione divieto di discriminazione in combinato disposto con l'art. 8 della Cedu: pur accogliendo la tesi dei ricorrenti per cui le unioni tra persone dello stesso sesso, come già quelle eterosessuali, possono rientrare nella nozione di «vita familiare» tutelata dall'art. 8, ritiene di far prevalere il margine di discrezionalità dei singoli stati sulla scelta dei tempi e dei modi con cui approntare gli interventi normativi, alternativi al matrimonio, a tutela delle unioni dello stesso sesso.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 29 giugno 2010, ric. n. 665/08, Hakimi c. Belgio**

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto di accesso ad una corte)

Il caso riguarda un soggetto di nazionalità marocchina che era stato accusato di partecipare ad attività di un gruppo di terroristi.

Il soggetto lamentava davanti alla Corte europea che la sua domanda di annullamento della sentenza di condanna, pronunciata in sua assenza, era stata rigettata perché proposta oltre i termini di impugnazione. Egli si doleva del fatto che non era stato informato dalle autorità della prigione dei limiti entro i quali proporre appello per chiedere l'annullamento della sentenza di condanna e pertanto chiedeva quindi alla Corte di Strasburgo la riapertura del procedimento penale a suo carico. La Corte europea accerta la violazione dell'art. 6 in quanto l'imputato era stato privato del diritto di accedere ad una corte, e ordina che venga disposta la riapertura del processo.

(a cura di Benedetta Vimercati)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 29 giugno 2010, ric. n. 12976/05, Karadağ c. Turchia**

Violazione dell'art. 6 §2 della Cedu

Violazione dell'art. 6 §3 lett. c) e d) della Cedu in connessione con l'art. 6 §1 della Cedu

Il caso riguarda un cittadino turco nei confronti del quale era stato aperto un procedimento penale per l'omicidio di un proprietario di un negozio di telefonia mobile. Egli aveva in un primo momento, in presenza del suo avvocato, confessato l'omicidio. In altri due momenti seguenti, nel corso dei quali erano stati ricostruiti gli eventi, non era invece presente l'avvocato.

A distanza di qualche mese dall'apertura del procedimento, un programma televisivo aveva riproposto il caso tramite attori che recitavano le parti dell'imputato e delle altre persone coinvolte nell'omicidio. Il programma, dal quale si inferiva la colpevolezza dell'imputato, ricostruiva la scena del crimine e offriva testimonianze, tra le quali quella di un ufficiale di polizia coinvolto nelle indagini.

Pochi mesi dopo la Corte d'Assise dichiarava l'imputato colpevole dell'omicidio e lo condannava alla pena detentiva. Il caso venne sollevato davanti alla Corte di Cassazione che lo rimise alla Corte d'Assise che ancora una volta dichiarò l'imputato colpevole. L'anno seguente un nuovo appello davanti alla Corte di Cassazione venne rigettato.

A distanza di tre anni però la Corte d'Assise riconobbe che l'avvocato che aveva difeso l'imputato durante la prima parte del processo, aveva praticato illegalmente la sua attività.

La Corte europea, nella sentenza in esame, ha riconosciuto diverse violazioni dell'art. 6.

In primo luogo è stata accertata la violazione dell'art. 6 §3 lett. c), in connessione con l'art. 6 §1, dal momento che l'imputato non era stato assistito dall'avvocato nel momento della ricostruzione dei fatti e durante l'interrogatorio delle autorità militari.

Egli, inoltre, non era stato posto nelle condizioni di contestare le dichiarazioni rese dai testimoni contro di lui, attraverso un contro-interrogatorio. In questi frangenti infatti l'imputato non era stato assistito da un avvocato con adeguata qualifica professionale; tale circostanza aveva privato quindi l'imputato del diritto di presentare il suo caso in conformità con i principi di parità delle armi e del contraddittorio. La Corte europea ha riconosciuto pertanto anche la violazione dell'art. 6 §3 lett. d) della Cedu in connessione con l'art. 6 §1.

Per quanto riguarda infine il programma televisivo, le modalità con cui era stato presentato il caso, il fatto che non erano stati lasciati margini di dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato e l'utilizzo di alcuni dettagli investigativi, forniti tra le altre cose da ufficiali di polizia senza alcuna spiegazione da parte del governo turco sulle modalità in cui queste erano arrivate in possesso dei produttori del programma, ha fatto ritenere integrata anche la violazione dell'art. 6 §2, essendo venuta meno la presunzione di innocenza nei confronti dell'imputato.

(a cura di Benedetta Vimercati)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 30 giugno 2008, ric. n. 22978/05, Gafgen c. Germania**

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Perdita dello status di vittima del ricorrente

Il ricorrente aveva rapito un bambino con l'intenzione di chiedere il riscatto alla sua famiglia, lo aveva invece ucciso per poi occultare il cadavere. Arrestato dalla polizia era

stato minacciato di essere torturato se non avesse confessato e, posto in una condizione psicologica di ansia e paura, aveva effettivamente confessato il crimine.

La Corte afferma che le concrete minacce di essere torturato hanno causato al ricorrente uno stato di grave sofferenza, tale da concretare un trattamento inumano ai sensi dell'art. 3.

Il caso riveste particolare importanza in quanto il governo tedesco, venuto a sapere delle gravi minacce subite da Gafgen, ha immediatamente perseguito e punito i colpevoli. Inoltre tutte le dichiarazioni rese sotto minaccia di tortura sono state escluse dagli atti del procedimento penale a carico del ricorrente per il sequestro e l'uccisione per cui era imputato.

Ciò ha fatto sì che Gafgen perdesse lo status di vittima per la violazione dell'articolo 3.  
(a cura di Valentina Pagnanelli)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 6 luglio 2010, ric. n. 41615/07, Neulinger e Shuruk c. Svizzera**

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Grande Chambre si pronuncia su una disputa internazionale riguardante minori stabilendo il principio che anche le convenzioni internazionali (in questo caso la convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili dei sequestri internazionali di minori) debbono essere interpretate tenendo in primaria considerazione l'interesse dei minori.

Nel caso in esame la ricorrente (cittadina svizzera) aveva fatto uscire segretamente da Israele il proprio figlio (nato a Tel Aviv nel 2003) nel giugno 2005, dopo avere divorziato dal marito (cittadino israeliano) e contravvenendo una decisione della Family Court di Tel Aviv, che aveva imposto il suo soggiorno in Israele fino alla maggiore età. Il padre del bambino si rivolgeva alla magistratura elvetica e, sulla base della Convenzione dell'Aja del 1980, chiedeva il suo ritorno in Israele; nell'agosto 2007 il Tribunale Federale Svizzero di Losanna accoglieva il ricorso paterno e ordinava che il bambino facesse ritorno a Tel Aviv. La Grande Chambre pur censurando il comportamento della madre/ricorrente in ordine alla sottrazione del minore e riconoscendo la sussistenza di un margine di apprezzamento in capo allo Stato resistente sull'ordine di rientro, asserisce, in primo luogo, che la convenzione dell'Aja prevede che il rimpatrio possa non avere luogo nel caso in cui il minore si sia ormai ambientato nella nuova dimora e che, stante il comportamento della madre, vi sarebbe il forte rischio che ella venga imprigionata o comunque impossibilitata a prendersi cura del figlio.

Pertanto, il rimpatrio coattivo del bimbo sarebbe contro il suo interesse ed in violazione dell'art. 8 della Convenzione.

La decisione annotata ha rovesciato (raccolgendo la quasi unanimità dei voti) il precedente giudizio della sezione semplice (8 gennaio 2009).

(a cura di Federico Furlan)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 8 luglio 2010, ric. n. 42202/07, Sitaropoulos e altri c. Grecia**

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

Costituisce violazione del diritto di voto la mancata adozione, da parte del Governo greco, di una legge che disciplini le modalità di voto dei cittadini residenti all'estero. La Corte

rileva che il diritto sancito dall'art. 3 del Protocollo n. 1 implica non tanto un dovere di astensione da parte dello Stato come la maggior parte dei diritti civili e politici ma un dovere positivo consistente nell'attuare in concreto tutte le misure necessarie a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto fondamentale. Del resto la stessa Costituzione greca, nel riconoscere il diritto di voto anche ai cittadini residenti all'estero, rimanda al legislatore il dovere di adottare le misure legislative più opportune per assicurare l'esercizio di tale diritto e il dettato costituzionale non è stato ancora in concreto rispettato a distanza di oltre trent'anni. A tale considerazione la Corte aggiunge l'osservazione che gli altri Stati contraenti, al contrario della Grecia, pur nell'ambito del margine di apprezzamento loro riconosciuto, hanno provveduto a intervenire in questa materia.

Il giudice Vajic' nella sua opinione dissenziente contesta la decisione perché essa di fatto pregiudica il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in questa materia: a questi infatti deve essere lasciata la scelta circa le misure da adottare e le modalità del voto dei cittadini residenti all'estero.

(a cura di Annalisa Stefani)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 13 luglio 2010, ric. n. 34621/03, Ahmed c. Romania**

Violazione dell'art. 5 della Cedu (libertà personale)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 7 della Cedu (divieto di espulsioni arbitrarie)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 2 settembre 2010, ric. n. 1537/08, Kaushal e altri c. Bulgaria**

Violazione dell'art. 8 della Cedu (rispetto della vita privata e familiare)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto ad un ricorso effettivo)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 7 della Cedu (divieto di espulsioni arbitrarie)

In entrambi i casi la Corte rileva una violazione del divieto di espulsioni arbitrarie nella mancata indicazione, nei rispettivi provvedimenti di espulsione, degli specifici motivi in base ai quali i destinatari costituirebbero un pericolo per la sicurezza dello Stato. Nel primo caso il ricorrente era oltretutto stato trattenuto in un centro di espulsione presso l'aeroporto, pertanto la mancanza di indicazione dello specifico motivo alla base dell'espulsione viene a configurarsi anche come violazione del diritto alla libertà personale. Nel secondo caso tale elemento, che è sufficiente a integrare gli estremi dell'arbitrarietà del provvedimento di espulsione, comporta anche una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, in quanto il ricorrente era costretto a lasciare la sua famiglia da anni stabilmente integrata nel territorio bulgaro. A ciò si aggiunge la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, dal momento che l'insufficiente e carente motivazione del provvedimento di espulsione non ha permesso una circostanziata e precisa contestazione del medesimo in sede giudiziaria.

(a cura di Annalisa Stefani)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 15 luglio 2010, ric. n. 20216/07, Gelayevy c. Russia**

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti e diritto ad una investigazione effettiva)

Violazione dell'art. 5 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'art. 2 della Cedu.

Il ricorso riguarda la sparizione ed uccisione di un cittadino ceceno ad opera delle forze militari russe.

La Corte condanna la Russia per non avere rispettato l'obbligo di proteggere la vita della vittima e dei suoi familiari, e per non aver svolto attraverso le autorità statali indagini adeguate ed effettive per individuare i responsabili delle sparizioni.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 15 luglio 2010, ric. n. 34875/07, Roland Dumas c. Francia**

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Nel caso in questione viene in rilievo l'individuazione del soggetto diffamato. Un giudice in particolare oppure l'intero sistema giudiziario? Diversa sarebbe la soluzione del caso in ognuna delle due ipotesi. Nella prima ipotesi, sposata dalla maggioranza della sezione giudicante della Corte, la questione va risolta bilanciando il diritto di esprimere un'opinione con l'esigenza di tutelare la reputazione del giudice diffamato. Nella seconda ipotesi invece, sostenuta nell'opinione dissenziente alla sentenza, la limitazione all'art. 10 si giustifica per tutelare l'autorevolezza e l'imparzialità del potere giudiziario considerato nella sua interezza. I giudici dissenzienti ritengono infatti che il passaggio nell'autobiografia del ricorrente, in cui si racconta che egli stesso aveva offeso durante un'udienza pubblica la Corte che lo giudicava, sia lesivo della reputazione dell'intera magistratura e non dei singoli giudici accusati. Di diverso avviso è invece la Corte che condanna dunque la Francia per aver sanzionato civilmente l'editore e il ricorrente per diffamazione.

(a cura di Mina Tanzarella)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 20 luglio 2010, ric. n. 4900/06, A. c. Olanda**

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Il ricorrente è un cittadino libico arrivato in Olanda nel 1997. Con il ricorso alla Corte europea egli chiede che l'Olanda non esegua l'ordine di espulsione emesso nei suoi confronti nel 2005 per ragioni di sicurezza nazionale.

Il procedimento ha visto l'intervento di diversi Stati (Lituania, Portogallo, Slovacchia e Regno Unito). Gli intervenienti hanno contestato la linea eccessivamente rigida tenuta dalla Corte di Strasburgo nell'applicazione dell'art.3. Infatti la Convenzione europea non prevede il diritto d'asilo, per il quale la normativa di riferimento rimane la Convenzione sullo status dei rifugiati. Quest'ultima prevede che il diritto d'asilo venga meno se il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale.

In particolare viene contestato il mancato bilanciamento delle ragioni di sicurezza nazionale con il rischio reale di trattamenti inumani. Di conseguenza emergono gravi difficoltà nella gestione dei sistemi nazionali di espulsione.

Nel procedimento sono intervenute anche numerose organizzazioni per la tutela dei diritti umani: queste hanno insistito sull'assolutezza del divieto e sulla necessità di non far mai ricadere sul ricorrente l'onere della prova sui rischi di maltrattamenti.

La Corte nella sentenza riafferma che il divieto imposto dall'art. 3 è assoluto e per questo non soggetto ad eccezioni, specialmente nei casi in cui reports internazionali e fonti attendibili abbiano dimostrato che lo Stato che dovrà accogliere il soggetto espulso attua (o tollera) pratiche contrarie alla Convenzione europea.

E' questo il caso dello Stato libico, nel quale i maltrattamenti subiti dai detenuti sono frequenti e documentati. Peraltro le Autorità libiche sono già a conoscenza delle vicende riguardanti il ricorrente e la sua richiesta d'asilo, cosa che potrebbe aumentare il rischio di rappresaglie una volta effettuato il rimpatrio. La Corte conclude affermando che l'espulsione di A. dall'Olanda violerebbe l'art. 3 della Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 20 luglio 2010, ric. n. 23505/09, N. c. Svezia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

La ricorrente è arrivata in Svezia dall'Afghanistan nel 2004 insieme a suo marito; entrambi hanno fatto richiesta di asilo in quanto membri attivi del partito comunista e per questo perseguitati nel loro Paese.

La richiesta d'asilo, rigettata nel 2005, è stata riproposta più volte dalla donna, in particolare dopo la richiesta di divorzio dal marito. La ricorrente denunciava il rischio di essere punita con la prigione e persino con la lapidazione, una volta tornata in Afghanistan, a causa della sua condotta matrimoniale e della nuova relazione da essa intrapresa con un uomo svedese. Tutte le richieste sono state rigettate. Con la decisione del luglio 2010 la Corte precisa che un'espulsione verso l'Afghanistan non violerebbe la CEDU perchè non esiste un concreto rischio di persecuzioni politiche. Nel caso di specie però la ricorrente corre un rischio molto alto perchè si è discostata notevolmente dalle regole sociali afgane. Queste impongono alla donna la totale sottomissione allo sposo. Il solo fatto che N. si sia allontanata dal proprio Paese per raggiungere la Svezia rappresenta una grave infrazione delle regole. Per di più la ricorrente non vive più con suo marito. Questo la espone certamente ad un grave pericolo di maltrattamenti e rappresaglie da parte della famiglia del suo sposo, specialmente alla luce della legge Sciita del 2009 che impone alle donne di obbedire al marito e di non lasciare la propria abitazione senza permesso. Diversi reports hanno denunciato il fatto che l'80% delle donne afgane subisce violenze domestiche che rimangono impunte perché accettate dalle Autorità statali. Le donne non accompagnate da un uomo e senza figli sono escluse dalla società e molto spesso sono sprovviste dei mezzi per sopravvivere.

Per tutte queste ragioni la Corte stabilisce che l'espulsione della ricorrente verso l'Afghanistan realizzerebbe una grave violazione dell'art. 3 della Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 22 luglio 2010, ric. n. 18984/02, P.B. e J. S. c. Austria](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione)

La Corte condanna l'Austria per avere mantenuto, fino al giugno 2007, nella propria legislazione in materia di assicurazioni, una forma di discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali, consistente nell'impossibilità per un funzionario statale di porre a proprio carico da un punto di vista assicurativo il convivente omosessuale privo di lavoro. Secondo la Corte gli Stati godono, in siffatto ambito, di un limitato margine di apprezzamento, per cui le eventuali differenze di trattamento fondate sul sesso debbono essere debitamente giustificate. Poiché l'ordinamento austriaco si è conformato a tali prescrizioni dal giugno 2007 (con un emendamento alla previgente legislazione) lo Stato resistente viene condannato a risarcire unicamente un danno morale di € 10.000,00.

(a cura di Federico Furlan)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 27 luglio 2010, ric. n. 28221/08, Gatt c. Malta.**

Violazione dell'art. 5 §1 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

Il caso riguarda il signor Lawrence Gatt (di nazionalità maltese) che in seguito alla violazione delle condizioni poste alla libertà condizionata cui era sottoposto, non potendo egli pagare l'ammenda di Euro 23.000 cui era stato condannato, è stato detenuto per 2000 giorni. La Corte, pur ammettendo in astratto che si possa essere privati della libertà personale nel caso in cui non si sia adempiuto ad una obbligazione pecuniaria per ordine di un tribunale, precisa che il termine di carcerazione deve essere proporzionato. Secondo la Corte, pertanto, l'autorità giudiziaria maltese che ha convertito la sanzione pecuniaria nella detenzione per cinque anni e sei mesi, ha fallito nel bilanciare i due interessi in gioco e cioè l'interesse ad assicurare l'adempimento di obbligazioni in una società democratica e quello del diritto alla libertà.

(a cura di Alessandra Osti)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 2 settembre 2010, ric. n. 46344/06, Rumpf c. Germania**

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto alla durata ragionevole del processo)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto ad un rimedio effettivo)

Applicazione art. 46 §5 della Cedu (violazione di adeguarsi ad una sentenza Cedu)

Il caso riguarda l'eccessiva lunghezza di un processo amministrativo di fronti alle corti domestiche tedesche. Nel caso di specie, il procedimento in materia di diniego di rinnovo di porto d'armi è durato complessivamente tredici anni. La Corte, dunque, riconosce la violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione e attribuisce al signor Rumpf ex articolo 41 della Convenzione un risarcimento di Euro 10.000. Inoltre, considerato che non esiste ad oggi in Germania alcun rimedio effettivo volto al ristoro delle vittime di tale violazione e che sempre più numerosi sono i ricorsi di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di cittadini tedeschi che lamentano l'irragionevole durata dei processi, la Corte applica la procedura della sentenza pilota, assegnando un anno di tempo alla Germania per introdurre un rimedio effettivo alla eccessiva durata dei processi nazionali.

(a cura di Alessandra Osti)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 2 settembre 2010, ric. n. 35623/05, Uzun c. Germania**

Non violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Per la prima volta alla Corte europea viene chiesto di pronunciarsi sulla compatibilità con il sistema di protezione europea dei diritti della sorveglianza di indagati effettuata a mezzo di GPS posto su una vettura. In particolare la Corte osserva che per questo tipo di sorveglianza non risulta necessario applicare lo stesso "strict scrutiny" sviluppato dalla sua giurisprudenza in materia di intercettazioni di conversazioni, che trovava la propria base legale nel codice di procedura penale (anche se lo stesso codice tedesco era stato modificato in senso garantista dopo questo caso), e che i gravi reati di cui era accusato il ricorrente giustificavano l'utilizzo di siffatta misura investigativa, proporzionata rispetto agli scopi perseguiti. In forza di tali argomentazioni il ricorso viene respinto sulla base della mancata violazione dell'art. 8 della Convenzione.

(a cura di Federico Furlan)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 10 settembre 2010, ric. n. 31333/06, McFarlane c. Irlanda.**

Violazione dell'art. 13 della Cedu

Violazione dell'art. 6, comma 1, della Cedu (diritto al giusto processo in tempi ragionevoli)

La Corte ha chiarito la portata applicativa dell'articolo 6, comma 1, della Cedu. In particolare, infatti, la Corte ha precisato che benché l'autorità giudiziaria (irlandese) abbia impiegato circa quindici anni per iniziare un procedimento giudiziario nei confronti del signor McFarlane, ai fini della verifica dell'eccessiva durata del processo tale tempo non deve essere considerato, mentre va considerato unicamente il tempo intercorso tra l'arresto (1998) e la sentenza definitiva (2008). Svolta questa precisazione la Corte, pur considerando che il ritardo nel procedimento sia talora attribuibile al sig. McFarlane, ha ritenuto eccessivo ed ingiustificato il tempo di dieci anni e sei mesi per concludere un procedimento penale.

(a cura di Alessandra Osti)